

REGOLAMENTO (CEE) N. 1578/91 DELLA COMMISSIONE

dell'11 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 4061/88 recante modalità di applicazione complementari per quanto riguarda i titoli di importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Jugoslavia (³), modificato dal regolamento (CEE) n. 2781/90 (⁴), in particolare l'articolo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione (⁵), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3717/90 (⁶), limita a due mesi il periodo di validità dei titoli di importazione relativi ai prodotti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 1201/88, ai fini di una migliore gestione del regime di importazione considerato;

considerando che le suddette disposizioni non bastano ad evitare la presentazione di domande di titoli per quantitativi ampiamente superiori al reale fabbisogno degli importatori; che, a partire dal 1° gennaio 1991, con il regolamento (CEE) n. 3717/90, sono state adottate disposizioni supplementari relative al rilascio dei titoli di importazione; che pertanto la disposizione che limita il periodo di validità dei titoli di importazione non è più necessaria ed è quindi opportuno sopprimerla;

considerando che il regime considerato si applica ad un volume annuo di importazioni pari a 19 900 t di ciliegie acide trasformate provenienti dalla Jugoslavia; che tale quantitativo riguarda prodotti contemplati in varie voci del capitolo 8 e del capitolo 20 della nomenclatura combinata; che, senza compromettere l'obiettivo della misura, non è determinante l'utilizzazione dei prodotti a seconda dei codici NC; che appare pertanto giustificato

permettere, ove necessario, di cambiare i codici NC nel caso di titoli di importazione rilasciati nel quadro del regolamento (CEE) n. 1201/88, subordinatamente a determinate garanzie amministrative;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

/

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4061/88 è sostituito dal seguente:

« Articolo 3

1. Il titolare di un titolo di importazione può chiedere, una sola volta, una modifica del codice NC per il quale è stato rilasciato il titolo, subordinatamente alle seguenti disposizioni:

- a) la domanda di modifica del codice NC deve riguardare uno dei codici NC elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1201/88;
- b) la domanda è presentata all'organismo che ha rilasciato il titolo originale e deve essere accompagnata dal titolo originale e dagli estratti dello stesso eventualmente rilasciati.

2. L'organismo di emissione conserva il titolo originale e gli estratti eventualmente rilasciati e rilascia un titolo sostitutivo ed eventualmente uno o più estratti sostitutivi.

3. Il titolo sostitutivo ed eventualmente l'estratto o gli estratti:

- sono rilasciati per un quantitativo di prodotto corrispondente al quantitativo massimo disponibile indicato nel documento sostituito;
- recano, nella casella 20, il numero ed eventualmente la data del documento sostituito;
- recano, nelle caselle 13, 14 e 15, i dati relativi al nuovo prodotto di cui trattasi;
- recano, nella casella 16, il nuovo codice NC;

(¹) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(²) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

(³) GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.

(⁴) GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 3.

(⁵) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 45.

(⁶) GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 49.